



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205

OGGETTO :

EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE "ACHILLE MARAZZA" ONLUS PER RESTAURO STATUTI COMUNALI CASTELLETTO SOPRA TICINO.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **11** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
Totale		6	

Totale 6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.12 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i. il quale stabilisce quanto segue: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Richiamato il regolamento contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2010;

Visto il bilancio di previsione 2017-19 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017 e s.m.i.;

Preso atto della richiesta di sostegno economico avanzata dalla Fondazione Achille Marazza ONLUS di procedere alla pulizia ed al restauro del codice pergameneo contenete gli statuti medioevali di Castelletto Sopra Ticino (prot. n. 35764 del 21/12/2017);

Preso atto dello Statuto della Fondazione (prot. n. 35764 del 21/12/2017) ed atteso che, pur in assenza di atto costitutivo, gli scopi e le finalità della stessa risultano sufficientemente noti;

Atteso che la Fondazione e l'istanza adempiono ai requisiti prescritti all'art. 12 del citato regolamento, il quale prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente depositi Statuto ed atto costitutivo (o documenti alternativi da cui si evincano scopi e finalità del richiedente) ed attestati, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quanto segue:

- che il richiedente agisce ovvero non agisce in regime d'impresa;
- che il richiedente non costituisce articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- che il richiedente si impegna ad utilizzare il sostegno richiesto esclusivamente per gli scopi per i quali esso sia concesso ed a presentare il relativo rendiconto;
- che il richiedente conosce ed accetta quanto stabilito dal presente regolamento;
- che l'attività per la quale si avanza istanza di sostegno sia, ovvero non sia, da assoggettarsi alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73;
- l'assenza di scopo di lucro dell'attività proposta ovvero lo scopo integralmente benefico;
- l'assenza nell'attività proposta di finalità politica o di partito;
- che non sussistono cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici, né condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al presidente o al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
- che il richiedente non si trova in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

Dato atto che la Fondazione non ha provveduto a dichiarare se l'attività per la quale ha avanzato istanza di sostegno è da assoggettarsi alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c.2

del D.P.R. n. 600/73, ma ritenuto il dato non ostativo alla concessione e successivamente integrabile;

Dato atto che la richiesta è ammissibile, in riferimento ai termini temporali di presentazione, in virtù dell'art. 12.2 comma 1 del citato regolamento, il quale prevede che, decorso il termine di presentazione delle istanze ordinarie (30 settembre) possano essere presentate, con congruo anticipo rispetto alla realizzazione, ulteriori richieste;

Richiamati i pre-requisiti di ammissione indicati dall'art. 13 comma 1 del citato regolamento e così sintetizzati:

- *rispondenza delle attività proposte alle caratteristiche statutarie del soggetto proponente stesso;*
- *rispondenza delle attività proposte dal soggetto richiedente ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo statuto;*
- *assenza di fini di lucro nell'attività proposta o scopo integralmente benefico (l'assenza di fine di lucro non trova applicazione nel caso di concessione di patrocinio non oneroso);*
- *svolgimento dell'attività a vantaggio della Comunità Castellettese ed interesse generale della stessa;*
- *assenza nell'attività proposta di finalità politica o di partito;*
- *assenza di sostegno fornito all'iniziativa in altra forma (convenzione, regolamentazione specifica, ecc..);*
- *soggetto richiedente non identificabile con società o associazione sportiva svolgente attività professionistica;*
- *assenza di morosità nei confronti del Comune;*

Dato atto che il codice pergamenaceo in oggetto non è di proprietà comunale;

Richiamato il parere della Corte dei conti sezione Lombardia n. 279 del 2015, in merito alla possibilità per i Comuni di sostenere costi per beni non appartenenti al proprio patrimonio e atteso che detto parere, richiamando pareri analoghi (Lombardia/262/2012, 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008), conferma detta sostenibilità purché le attribuzioni siano effettuate al fine di consentire lo svolgimento di attività che presentino interesse anche per l'amministrazione locale o per la comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente e riconosce non essere rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie al raggiungimento dei fini che, in base all'ordinamento, l'Ente deve perseguire;

Ritenuto che la tutela delle risorse storiche rientri fra le finalità del Comune e considerato che gli statuti originali costituiscano patrimonio culturale imprescindibile dell'Ente stesso, pur non rientrando, nel caso in specie, nel relativo patrimonio economico;

Dato atto pertanto che i suddetti requisiti ricorrono integralmente;

Valutata come segue l'istanza avanzata, alla luce dei criteri definiti dall'art. 13 comma 3 del citato regolamento:

- a) *l'attività proposta è altamente rilevante per qualità, consentendo la conservazione della memoria storica dell'Ente (criterio di riferimento: qualità dell'iniziativa proposta);*

- b) il soggetto richiedente è privo di scopo di lucro (vedasi statuto) (*criterio di riferimento: assenza di scopo di lucro del soggetto richiedente*);
- c) l'attività proposta persegue un grado assai elevato di interesse generale per la Comunità Castellettese, favorendone la conservazione e la trasmissione dell'identità culturale della stessa (*criterio di riferimento: grado di perseguimento degli interessi generali della Comunità castellettese*);
- d) l'attività proposta presenta un'elevata corrispondenza con il Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017 – missione 5 (*criterio di riferimento: grado di corrispondenza delle attività programmate con le attività promosse dal Comune attraverso la relazione previsionale e programmatica*);
- e) Il costo dell'iniziativa ed il risultato atteso risultano essere coerenti (*criterio di riferimento: congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di perseguire*);
- f) Il soggetto richiedente non ha dichiarato forme di sinergia attivate (*criterio di riferimento: sinergie attivate dal soggetto richiedente*);
- g) Il soggetto richiedente non ha attestato il proprio curriculum operativo, ma le attività della biblioteca, svolgente altresì funzioni di centro rete, sono pubbliche e noti all'Ente (*criterio di riferimento: curriculum operativo del soggetto richiedente*);
- h) La tipologia di intervento non è coerente con la voce prevista "numero di fruitori" (*criterio di riferimento: numero di fruitori attesi*);

Ritenuto opportuno contribuire all'intervento proposto con l'assegnazione di un contributo di euro 2.000,00;

Preso atto che il disposto dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni e dato atto che il contributo derivante dal presente atto non costituisce sponsorizzazione, ma modalità alternativa di espletamento di servizio (conservazione dei beni culturali attinenti al proprio territorio) per parte dell'Ente;

Valutato necessario demandare ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per la pulizia ed il restauro conservativo del codice pergamenaceo contenente gli Statuti medioevali di Castelletto Sopra Ticino, la concessione alla Fondazione "Achille Marazza" ONLUS di un contributo di euro 2.000,00.
- 2) DI DARE atto che l'importo del contributo non dovrà comunque eccedere le spese sostenute ed ammissibili non finanziate da diversa entrata.
- 3) DI DARE atto che detto importo troverà imputazione al codice di bilancio 0501104 ex cap. 3742 1.

- 4) DI DEMANDARE al Responsabile di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
- 5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/01/2018

Castelletto S. Ticino , lì 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

=====